Mercoledì 20 ottobre 2021

P9_TA(2021)0429

Efficacia con cui gli Stati membri hanno utilizzato i fondi dell'UE attraverso il Fondo di solidarietà in caso di calamità naturali

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 sull'efficacia dell'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione da parte degli Stati membri nel quadro del Fondo di solidarietà (in caso di catastrofe naturale) (2020/2127(INI))

(2022/C 184/05)

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 175, l'articolo 310, paragrafo 5, e l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti gli articoli 2, 3 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ([1]) («regolamento FSUE») e le sue successive modifiche del 15 maggio 2014 e del 30 marzo 2020,

— vista la relazione finale della Commissione del 7 dicembre 2018 sulla valutazione ex post del Fondo di solidarietà dell'Unione europea 2002-2016,

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 15 maggio 2019, sulla valutazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel periodo 2002-2017 (SWD(2019)0186),

— visto il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica ([2]),

— vista la sua risoluzione del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ([3]),

— vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ([4]),

— vista la sua risoluzione del 1°dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione ([5]),

— vista la relazione speciale n. 3/2008 della Corte dei conti europea, del 15 aprile 2008, dal titolo «Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile?»,

— vista la relazione speciale n. 24/2012 della Corte dei conti europea, del 3 agosto 2013, dal titolo «La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni»,

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per i bilanci,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0273/2021),

---

([1]) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
([2]) GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9.
([3]) Testi approvati, P9_TA(2021)0220.
([4]) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
([5]) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 140.

A. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito nel 2002 a seguito delle grandi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002; che è stato creato per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi in via di adesione colpiti da calamità naturali, quali inondazioni, terremoti o tempeste; che il FSUE è diventato uno dei principali strumenti dell'Unione per la ripresa in caso di catastrofe, nonché una concreta espressione di solidarietà nell'Unione;

B. considerando che il FSUE è una delle espressioni più concrete della solidarietà dell'Unione, che tutti i cittadini dell'UE si attendono in caso di catastrofi naturali o di gravi crisi di sanità pubblica; che, nella sua risoluzione sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, il Parlamento ha ricordato che la solidarietà tra gli Stati membri non è un'opzione, bensì un valore fondamentale dell'Unione, quale sancito all'articolo 3 TUE, e un obbligo derivante, tra l'altro, dagli articoli 2 e 21 TUE; che, nella medesima risoluzione, il Parlamento esorta la Commissione a rafforzare tutte le componenti dei suoi meccanismi di gestione delle crisi e di risposta alle catastrofi;

C. considerando che il quadro normativo del FSUE è stato modificato nel 2014 e nel 2020, in considerazione dell'esigenza di semplificare le procedure e di ampliare l'ambito di applicazione del Fondo per includere le emergenze di sanità pubblica, come la COVID-19;

D. considerando che, nell'ambito del FSUE, sono stati erogati complessivamente 6,548 miliardi di EUR, con una media di 339,9 milioni di EUR all'anno; che gli importi versati annualmente variano notevolmente di anno in anno; che i fondi inutilizzati in un determinato anno possono essere riportati all'anno successivo e che è altresì possibile utilizzare anticipatamente le risorse stanziate per l'anno successivo, fornendo la necessaria flessibilità per far fronte a catastrofi impreviste;

E. considerando che la spesa del FSUE è aumentata da una media quinquennale di circa 270 milioni di EUR dal 2002-2015 a una media quinquennale di 534 milioni di EUR nel periodo 2016-2020; che tale incremento è stato causato da un aumento dei danni combinato a un aumento dell'importo versato per euro di danno; che tale aumento riflette anche il valore aggiunto del Fondo;

F. considerando che, a causa dei cambiamenti climatici, la gravità e la frequenza delle catastrofi naturali e delle emergenze di sanità pubblica senza dubbio aumenteranno ulteriormente, accrescendo la necessità di un meccanismo solido e ben costituito per la ripresa dalle catastrofi;

G. considerando che il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) prevede un nuovo pacchetto di bilancio dal titolo «Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza», che comprende il FSUE e la riserva per aiuti d'urgenza ed è concepito per rispondere, da un lato, a situazioni di emergenza causate da gravi catastrofi che si verificano negli Stati membri o in paesi in via di adesione (FSUE) e, dall'altro lato, a necessità urgenti specifiche nell'Unione o in paesi terzi, in particolare in caso di crisi umanitarie (riserva per gli aiuti d'urgenza);

H. considerando che alcune regioni sono strutturalmente vulnerabili a determinate catastrofi naturali ricorrenti come inondazioni, intense attività sismiche, vulcaniche o crisi di sanità pubblica e richiedono pertanto uno speciale approccio proattivo;

I. considerando che il tempo necessario per l'erogazione totale della sovvenzione potrebbe essere ridotto ulteriormente per rispondere al bisogno urgente di solidarietà dell'UE;

1. sottolinea il fatto che tra il 2002 e il 2020 il FSUE ha mobilitato oltre 6,5 miliardi di EUR per interventi in 96 eventi catastrofici in 23 Stati membri e in un paese in via di adesione; osserva che il maggior numero di domande è stato presentato per coprire i danni causati dalle inondazioni, e che oltre il 60 % delle catastrofi sostenute fa capo a questa categoria; osserva inoltre che i terremoti sono stati gli eventi che hanno provocato i maggiori danni complessivi in termini finanziari, pari al 48 % del sostegno fornito nell'ambito del FSUE;

2. osserva che, come parte del pacchetto coordinato dell'Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, l'ambito di applicazione del FSUE è stato ampliato dal regolamento (UE) 2020/461 entrato in vigore il 1º aprile 2020; si compiace del fatto che le crisi di sanità pubblica rientrino ora nell'ambito del FSUE, consentendone la mobilitazione, ove necessario, a sostegno degli Stati membri e dei paesi in via di adesione maggiormente colpiti; accoglie con favore l'aumento, nel corso di questa revisione, del valore dei pagamenti anticipati ai paesi colpiti dal 10 % (limitato a una soglia massima di 30 milioni di EUR) al 25 % (limitato a una soglia massima di 100 milioni di EUR) del contributo finanziario previsto; incoraggia gli Stati membri a fare ricorso a questa possibilità in stretta cooperazione con le autorità regionali e locali;

Mercoledì 20 ottobre 2021

3. osserva che nel marzo 2021 la Commissione ha proposto un pacchetto di quasi 400 milioni di EUR nell'ambito del FSUE a favore di 17 Stati membri e tre paesi in via di adesione per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla COVID-19; osserva che l'aiuto coprirà parte della spesa pubblica destinata al finanziamento dei dispositivi medici e di protezione individuale, al sostegno di emergenza alla popolazione e a misure volte a prevenire, monitorare e controllare la diffusione della malattia;

4. sottolinea che, nonostante l'importanza della crisi della COVID-19, il FSUE deve continuare a fornire sostegno ai paesi che si stanno riprendendo da catastrofi naturali; sottolinea che il cambiamento climatico è una realtà indiscutibile e che è pertanto fondamentale agire anche a medio e lungo termine; è tuttora preoccupato per l'adeguatezza dei finanziamenti del FSUE, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del suo ambito di applicazione e della fusione con la riserva per gli aiuti d'urgenza nell'ambito del QFP 2021-2027; osserva che la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza ha un massimale di 1,2 miliardi di EUR;

5. deplora che, a causa dei vincoli di bilancio, i paesi che presentano domanda di sostegno a seguito della pandemia di COVID-19 nel 2020 riceveranno meno del 50 % del potenziale importo di aiuto; resta preoccupato per le risorse a disposizione del FSUE dal 2021 al 2027, in particolare alla luce del suo più ampio campo di applicazione; reputa pertanto necessario verificare se l'importo complessivo del finanziamento e le norme di attribuzione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza abbiano un impatto sull'efficacia del FSUE, in considerazione dell'estensione del suo campo di applicazione nonché del numero e della portata delle catastrofi;

6. si compiace del fatto che la riforma del 2014 abbia chiarito i criteri di ammissibilità per le catastrofi regionali e che ciò abbia aumentato la loro percentuale di approvazione dal 31 % all'85 %; riconosce che si è trattato di un passo importante verso l'aumento della prevedibilità della procedura di presentazione delle domande e dell'efficacia del FSUE; sottolinea che è importante tenere conto anche del costo stimato in termini finanziari dei danni all'ambiente causati da una catastrofe;

7. ricorda che occorre prestare particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche che si trovano ad affrontare situazioni climatiche difficili, che ne ostacolano gravemente lo sviluppo; ritiene pertanto essenziale adottare misure specifiche per le regioni ultraperiferiche e per tutte le zone particolarmente a rischio di catastrofi naturali, come le isole, le regioni montane e le regioni scarsamente popolate;

8. sottolinea la necessità di erogare assistenza finanziaria attraverso il FSUE alle regioni e alle zone particolarmente colpite da catastrofi naturali nell'Unione; ritiene che l'assistenza finanziaria fornita dal Fondo debba essere ripartita equamente tra le regioni e le zone più colpite degli Stati membri;

9. sottolinea il forte valore aggiunto del Fondo nel sostenere le misure di emergenza e gli sforzi di ricostruzione e nell'alleggerire l'onere finanziario per le autorità nazionali, regionali e locali, anche se devono essere attuati miglioramenti in termini di rapidità, coerenza, efficienza e promozione degli interventi;

10. sottolinea il ruolo importante della prevenzione e della gestione del rischio di catastrofi nell'UE; invita la Commissione a facilitare l'elaborazione di un piano coordinato per una valutazione accurata e rapida dei danni; chiede che ogni paese beneficiario presenti in modo dettagliato, nelle sue relazioni di attuazione, le misure preventive che ha adottato o prevede di adottare, compreso il modo in cui utilizzerà i fondi strutturali dell'Unione per limitare i danni futuri ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali analoghe; sottolinea che le sfide future, che riguardano il cambiamento climatico o le emergenze di sanità pubblica, richiedono principalmente una politica preventiva; osserva che il FSUE è di natura curativa; ribadisce pertanto la necessità di sinergie efficaci con altre politiche e altri programmi dell'Unione, in particolare con i fondi della politica di coesione, con il meccanismo di protezione civile dell'Unione, con il Green Deal europeo e con le politiche e i programmi dell'Unione a sostegno della prevenzione delle catastrofi e della gestione dei rischi; chiede una revisione del FSUE per garantire che vi sia integrato l'aspetto del «ricostruire meglio»;

11. ricorda l'importanza del rispetto dello Stato di diritto e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ritiene pertanto che la Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, la Corte dei conti europea e, se del caso, la Procura europea dovrebbero poter monitorare l'attuazione del FSUE nell'ambito delle loro competenze e in conformità alle loro prerogative;

12. evidenzia la necessità di un sostegno pratico da parte della Commissione agli Stati membri, in particolare nel contesto della stima dei danni, ed esorta la Commissione a garantire la diffusione di buone prassi per quanto riguarda la governance e l'uso di strutture di coordinamento istituzionale durante le catastrofi; sottolinea che, in caso di forti terremoti o gravi inondazioni, l'attenuazione delle conseguenze può richiedere più tempo rispetto ad altre calamità naturali; ritiene che si dovrebbe tenere conto di tale aspetto in ogni futura revisione del FSUE, in particolare consentendo un sufficiente tempo di assorbimento oltre i termini attuali per la presentazione delle domande;

Qualità delle domande

13. constata con rammarico che la qualità delle domande di finanziamento presenta variazioni che possono prolungare il processo di mobilitazione; osserva che la stima del danno è spesso la componente più difficile in tale frangente, per via delle difficoltà nella raccolta dei dati, della sovrapposizione e della duplicazione, e nello sviluppo di dati aggregati in linea con i requisiti della Commissione; invita la Commissione a introdurre requisiti quanto più semplici e diretti possibile, pur mantenendo il necessario livello di approfondimento; invita la Commissione a sviluppare uno strumento o un sistema comune per rafforzare la capacità dei beneficiari di seguire approcci standardizzati per la quantificazione dei dati relativi alle perdite in caso di catastrofi e i sistemi di raccolta di suddetti dati, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e semplificando il più possibile la procedura di domanda;

14. sottolinea l'importante ruolo delle autorità locali, in particolare dei comuni, delle organizzazioni non governative (ONG) e della società civile, nel fornire dati per il confronto alle autorità nazionali; sottolinea, pertanto, che una cooperazione efficace con le autorità locali e le ONG può altresì migliorare la qualità delle domande; invita gli Stati membri a sviluppare meccanismi di coordinamento efficaci per sfruttare appieno i dati forniti dalle ONG;

15. sottolinea che la raccolta di dati per le domande al FSUE in caso di crisi di sanità pubblica è una novità per i paesi e può pertanto rivelarsi particolarmente difficile; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a tale questione e a sostenere i paesi in tutti i modi possibili, anche fornendo assistenza tecnica;

16. deplora il fatto che il regolamento FSUE non consenta attualmente la presentazione di domande di aiuto a livello transfrontaliero, sebbene talune aree particolarmente vulnerabili alle catastrofi naturali, quali le zone di montagna, oltrepassino spesso le frontiere;

Intervento tempestivo

17. osserva che, a norma dell'articolo 1 del regolamento FSUE, il Fondo è stato istituito per permettere all'Unione di «affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile»; osserva che nella sua relazione speciale n. 3/2008 la Corte dei conti ha concluso che il FSUE non ha fornito una risposta rapida alle emergenze, poiché il tempo intercorso tra la catastrofe e il pagamento era solitamente di circa un anno; osserva che tale durata è diminuita solo leggermente a seguito della riforma del FSUE del 2014, come evidenziato nella valutazione del FSUE del 2018; è preoccupato per la futura durata della procedura nell'ambito dei nuovi accordi del QFP, che include il bilancio del FSUE nell'ambito della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza;

18. ricorda che è essenziale che gli aiuti e i fondi siano inviati alle regioni colpite nel modo più rapido, semplice e flessibile possibile; ricorda, in tal senso, l'importanza delle sinergie tra il meccanismo di protezione civile dell'Unione, l'asse di intervento riguardante l'adattamento ai cambiamenti climatici del Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di cooperazione territoriale e il FSUE; sottolinea che tali sinergie sono essenziali per garantire una risposta globale e rapida a un'emergenza, fornendo nel contempo un forte pacchetto di resilienza;

19. esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante l'aumento del valore degli anticipi dal 10 % al 25 % del contributo finanziario previsto, il tempo medio per effettuare gli anticipi sia ancora molto lungo (circa 5 mesi);

20. invita nuovamente la Commissione a prendere in considerazione soluzioni più reattive, in particolare a proseguire il lavoro sulla guida per l'utilizzo semplificato del FSUE, al fine di agevolare l'operato delle autorità nazionali, regionali e locali, e a continuare ad adoperarsi per semplificare ed accelerare la procedura di presentazione delle domande da parte degli Stati membri, ad esempio prestando particolare attenzione alla semplificazione delle domande di attivazione del FSUE in più regioni in caso di catastrofi transfrontaliere, in modo da assicurare una risposta più rapida all'intensificarsi delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica; esorta la Commissione a istituire un meccanismo mediante il quale sia fornito sostegno finanziario a uno Stato membro in caso di emergenza, indipendentemente dal fatto che il bilancio annuale del FSUE sia stato speso;

21. osserva con rammarico che la traduzione di documenti o altre sfide tecniche specifiche possono causare ritardi sostanziali nelle diverse fasi degli interventi del FSUE; invita la Commissione ad attuare i mezzi necessari per elaborare la traduzione dei documenti presentati dagli Stati colpiti da catastrofi più rapidamente e quindi prevenire qualsiasi ritardo negli interventi del FSUE;

22. osserva con preoccupazione che il lasso di tempo tra una catastrofe e il pagamento integrale degli aiuti, come riportato dalla Commissione nelle sue relazioni annuali sul FSUE, si configura come una delle sfide centrali del FSUE; sottolinea che ciò è di particolare importanza nella situazione attuale, poiché è verosimile che la pandemia di COVID-19 e i cambiamenti climatici provochino un sostanziale aumento del numero di domande, il che potrebbe comportare ulteriori ritardi; prende atto del parere della Commissione secondo cui le possibilità di accelerare il processo decisionale per la mobilitazione del FSUE sono state pienamente sfruttate tramite le modifiche introdotte nella revisione del FSUE del 2014 e le possibilità di accelerare ulteriormente la mobilitazione del FSUE sono limitate; rammenta che una risposta rapida alle situazioni di emergenza può essere fondamentale per garantire l'efficace funzionamento del FSUE; sottolinea che ciò è particolarmente importante nelle regioni con limitate fonti di finanziamento alternative; invita la Commissione a esplorare ogni via per accelerare la mobilitazione del FSUE nell'ambito dei nuovi accordi del QFP, in particolare per le regioni meno sviluppate;

Risultati della valutazione

23. prende atto con rammarico dei risultati della valutazione secondo cui le relazioni sull'attuazione fornite dai paesi beneficiari variano notevolmente in termini di lunghezza, contenuto e livello di approfondimento dei dati; osserva con preoccupazione che, a causa di tali variazioni, non è possibile effettuare analisi sistematiche e comparative dei risultati o confrontare i risultati pianificati con quelli effettivi; rileva inoltre che i casi di studio analizzati hanno rivelato frequenti differenze tra le ipotesi formulate sulle priorità per il sostegno del FSUE nell'accordo di attuazione e quanto effettivamente necessario in loco; è preoccupato che tale mancanza di informazioni e dati comparabili ostacoli l'efficace monitoraggio dell'attuazione del FSUE da parte della Commissione e potenzialmente minacci l'uso efficace ed efficiente del FSUE, con un impatto negativo sulla promozione della coesione territoriale, economica e sociale nell'UE;

24. prende atto dei risultati dei casi di studio nella relazione di valutazione esterna secondo i quali l'attuazione dell'intera procedura di appalto pubblico nel limitato tempo disponibile in una situazione di crisi si è rivelata difficile per alcuni Stati beneficiari; avverte che gli appalti pubblici in situazioni di emergenza sono un ambito particolarmente sensibile a frodi, corruzione e irregolarità, motivo per cui sottolinea l'importanza di sistemi di controllo e procedure di denuncia efficaci; sottolinea l'importanza di garantire che gli Stati membri seguano le procedure di appalto pubblico in risposta a situazioni di crisi; sottolinea che eventuali deroghe devono garantire la conformità delle procedure di appalto ai principi di sana gestione finanziaria e di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche a livello regionale e locale;

25. osserva che l'attivazione del FSUE si verifica nel momento in cui avviene una catastrofe e, pertanto, la distribuzione dei fondi non corrisponde alle quote territoriali; si stupisce tuttavia dei risultati della valutazione secondo cui gli stanziamenti si concentrano su un numero limitato di beneficiari, con il 77 % dei fondi distribuiti ai quattro maggiori Stati membri; sottolinea la necessità di una solidarietà adeguata alle esigenze, tenendo conto della capacità dei paesi beneficiari di far fronte a una catastrofe;

26. prende atto che il FSUE è attuato dalle autorità designate nei paesi beneficiari in base al principio della gestione concorrente; osserva che il potere della Commissione in termini di capacità di influenzare i finanziamenti di determinati progetti è pertanto limitato; ricorda alla Commissione la risoluzione del Parlamento del 1º dicembre 2016, in cui viene sottolineata l'importanza di verificare se le sovvenzioni del FSUE siano state usate rispettando i principi di sana gestione finanziaria e si invitano la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la trasparenza e a garantire un'informazione accessibile al pubblico lungo l'intero processo di mobilitazione dell'assistenza; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai casi di potenziale uso improprio dei fondi FSUE nell'ambito della gestione concorrente e a introdurre misure per rafforzare la trasparenza e monitorare e prevenire tale potenziale uso improprio;

27. rileva con rammarico la ritardata chiusura di alcuni interventi; esprime preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, le autorità nazionali hanno avuto bisogno di periodi prolungati per rispondere alle domande di audit o non hanno risposto a ripetute richieste di informazioni nell'ambito dell'audit; riconosce l'importanza di una chiusura tempestiva; invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito a tale chiusura;

28. osserva che le relazioni annuali sul FSUE coprono il periodo dal 2008 al 2018 e la loro pubblicazione è stata irregolare; rileva inoltre che per il 2019 e il 2020 non è stata ancora pubblicata alcuna relazione annuale; ricorda alla Commissione il suo obbligo di riferire annualmente, entro il 1º luglio, sull'attività del FSUE nell'anno precedente; invita la Corte dei conti a informare il Parlamento di eventuali conclusioni nel quadro della dichiarazione annuale di affidabilità relativa all'attuazione del FSUE;

29. insiste sulla necessità di salvaguardare pienamente il ruolo dell'autorità di bilancio; osserva che, nell'ambito del nuovo QFP, gli stanziamenti del FSUE sono iscritti nel bilancio generale e resi disponibili mediante storni; sottolinea la necessità che siano trasmesse informazioni tempestive su tali storni e, indipendentemente dalla nuova procedura, che la Commissione fornisca lo stesso livello di informazioni che nel precedente QFP; si rammarica inoltre per la mancanza di informazioni di base dettagliate sulle domande di sostegno del FSUE, che ne ostacola il controllo, e ribadisce la necessità che la Commissione fornisca tutte le informazioni disponibili, in conformità all'articolo 4 del regolamento FSUE;

30. invita la Corte dei conti a eseguire un nuovo audit sul FSUE ai fini di un eventuale riesame degli strumenti e del bilancio, onde garantire che sia disponibile un bilancio sufficiente e funzionale per far fronte efficacemente a catastrofi naturali gravi e regionali nonché a gravi emergenze di sanità pubblica;

31. ricorda l'obiettivo del FSUE di dimostrare e rafforzare la solidarietà; sottolinea che suddetto obiettivo può essere realizzato solo se i cittadini sono a conoscenza degli interventi del FSUE; sottolinea l'importanza di rafforzare la divulgazione al riguardo; invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche per aumentare la visibilità del FSUE; incoraggia gli Stati membri a includere una descrizione delle attività di comunicazione e divulgazione intraprese per le operazioni del FSUE nelle loro relazioni di attuazione, al fine di fornire una panoramica completa e sistematica della copertura mediatica;

32. deplora la scarsa visibilità del FSUE, che impedisce che il ruolo dell'Unione sia chiaramente messo in evidenza; si rammarica del fatto che il regolamento FSUE non preveda l'obbligo di pubblicizzare il sostegno del FSUE, né alcun obbligo di rendicontazione al riguardo; sottolinea che gli Stati membri hanno sviluppato buone pratiche per la comunicazione in merito al sostegno del FSUE, come l'uso di bandiere e loghi dell'Unione; invita gli Stati membri a pubblicizzare l'assistenza finanziaria del FSUE e a segnalare i lavori e i servizi che sono stati o saranno finanziati da tale Fondo; auspica che la futura revisione del regolamento FSUE includa l'obbligo di pubblicizzare il sostegno del FSUE e di fornire informazioni su tale tema, ad esempio attraverso i media nazionali e altri organi di informazione, onde garantire che i cittadini siano informati;

33. ricorda che il sostegno del FSUE copre unicamente il ripristino della situazione precedente delle infrastrutture nei settori dell'energia, idrico e delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, e non i costi aggiuntivi per la ricostruzione di infrastrutture più resilienti alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, in linea con quanto raccomandato dal Green Deal europeo, che devono essere finanziati dallo Stato beneficiario mediante risorse proprie e altri fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione; chiede un maggiore livello di sinergie tra gli strumenti della politica di coesione e il FSUE;

34. invita la Commissione ad individuare le regioni più esposte a catastrofi naturali specifiche o ricorrenti e a proporre un piano d'azione sulla mitigazione dei rischi e su attività di anticipazione mirate; invita inoltre la Commissione a proporre una revisione del FSUE al fine di istituire un meccanismo di risposta rapida più mirato, efficace e tempestivo nelle zone e nelle regioni soggette a catastrofi naturali specifiche o ricorrenti;

o

o o

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.